

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

Galica Skender, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, n. 1038/1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 3-5-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l'Avv. dello Stato Pampanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe il Ministero dell'interno ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 1038/1995 con la quale il Tar di Brescia ha accolto il ricorso proposto da Galica Skender avverso il decreto del Ministro dell'interno del 19-11-1992, con cui era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

L'appello viene proposto per i seguenti motivi:

1) il decreto di concessione della cittadinanza italiana ha natura costitutiva e non già ricognitiva della sussistenza di un diritto e, diversamente argomentando, il giudice amministrativo sarebbe privo di giurisdizione;

2) violazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 91/92.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha annullato un decreto di diniego della cittadinanza italiana, chiesta dal ricorrente a seguito del matrimonio con una cittadina italiana.

Il diniego era motivato con riferimento alla sussistenza della causa ostativa, prevista dall'art. 6, n. 1, lett. b), della legge n. 91/92 (condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni).

Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il diniego perché la fattispecie si sarebbe perfezionata nella vigenza della legge n. 123/1983, senza emissione di alcun decreto di diniego entro il termine di un anno previsto dall'art. 4, comma 2 della citata legge.

Il Ministero dell'interno contesta la decisione, rilevando che il decreto di concessione della

cittadinanza italiana ha natura costitutiva e non già ricognitiva della sussistenza di un diritto e che altrimenti il giudice amministrativo sarebbe privo di giurisdizione.

Il Collegio ritiene che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in tema di acquisto della cittadinanza italiana "*iuris communicatione*", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto (Cass., Sez. unite, n. 1000/1995).

Pertanto, una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine previsto, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza o di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione del decreto in favore del richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (Cass. Sez. unite, n. 7441/1993).

Di conseguenza, una volta scaduto il termine, previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 91/92 (e in precedenza dall'art. 4, comma 2, della legge n. 123/1983) senza l'adozione di un decreto di diniego fondato su motivi inerenti la sicurezza dello Stato (art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992), è escluso che il diritto all'acquisto della cittadinanza possa essere affievolito e la relativa controversia verte in ordine ad un diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario, cui spetta di verificare la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della cittadinanza.

Anche la precedente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si è espressa nel senso che delle cause che precludono l'acquisto della cittadinanza italiana "*iuris communicatione*" da parte del coniuge - straniero o apolide - di un cittadino italiano, è demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, solo quella prevista dall'art. 6 comma 1 lett. c) l. 5 febbraio 1992 n. 91, relativa all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nei cui confronti il diritto del richiedente si affievolisce ad interesse legittimo, mentre tale valutazione non ha ragion d'essere per quanto attiene alle altre cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza; ne consegue, che in caso di diniego basato sull'esistenza di una condanna della richiedente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, IV, n. 6707/2000).

Del resto, è evidente che le cause ostative all'acquisto della cittadinanza, diverse da motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica e legate alla mera esistenza di condanne penali, implicano il mero accertamento della loro esistenza con conseguente carattere vincolato del diniego o della concessione dello *status* di cittadino a seconda dell'esito della verifica.

Nel caso di specie, il diniego di cittadinanza impugnato in primo grado si basa sulla affermata esistenza di una condanna del richiedente per delitto non colposo punito con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, e non è stato quindi adottato a seguito dell'esercizio del potere discrezionale di valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Ogni questione relativa all'applicabilità della legge n. 91/1992 e alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per pronunciarsi attiene alla mera verifica dei presupposti tassativamente indicati dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, in presenza dei quali la posizione del richiedente è di diritto soggettivo.

Non versandosi in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

2. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario; conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta in primo grado ed annulla senza rinvio l'impugnata sentenza.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3-5-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...11/08/2005